



## **IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 1**

### **PRESO ATTO**

delle misure restrittive assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ultimo periodo per il contenimento dell'emergenza epidemiologica per effetto del COVID-2019;

### **PRESO ATTO**

del DPCM 11 marzo 2020 recante le ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, nonché delle dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione al rischio pandemia;

### **PRESO ATTO**

delle ulteriori limitazioni governative imposte dal succitato DPCM in base alle quali la pubblica amministrazione è tenuta allo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente;

### **VISTA**

la direttiva 2/2020 del le Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

### **DISPONE**

Art. 1 Sulla base di quanto richiamato in premessa, il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo presterà la propria attività lavorativa a distanza fino al 25.03.2020, fatte salve eventuali proroghe, ad eccezione del personale che opererà presso la sede di servizio solo ed esclusivamente nella misura in cui la presenza fisica sia necessaria a garantire il funzionamento dei servizi inderogabili per assicurare continuità al lavoro a distanza.

Art. 2 Ciascun dirigente dell'Ateneo è tenuto ad individuare, nell'ambito della propria autonomia decisionale, nel più breve tempo possibile e con proprio provvedimento le unità di personale che presteranno servizio in sede a garanzia dei servizi indispensabili e indifferibili di propria competenza, dandone comunicazione mediante protocollo informatico Titulus al Dirigente della Direzione 1 e all'Ufficio Servizi Generali, quest'ultimo per gli aspetti relativi agli accessi nelle sedi.

Eventuali variazioni al piano di impiego dovranno essere trasmesse con la stessa modalità con almeno 24 ore di anticipo ovvero nel termine inferiore esclusivamente per i casi di motivata e comprovata emergenza.

Art. 3 Per effetto degli articoli che precedono anche i Responsabili delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo avranno cura di trasmettere al Dirigente della Direzione 1 i piani di utilizzo del personale chiamato a prestare il proprio servizio in sede in relazione alle indifferibili attività da svolgere in presenza.

Art. 4 Sulla base delle disposizioni sopra richiamate tutte le sedi dell'Ateneo restano presidiate dal personale di vigilanza e sono accessibili con le consuete procedure autorizzatorie di accesso limitatamente ai casi come sopra individuati.

Il presente decreto è sottratto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e sarà acquisito al registro della raccolta interna.

Roma

**IL DIRIGENTE  
DELLA DIREZIONE 1  
Dott. Paolo Corsi**